

# BGer 9C 373/2010 vom 11. Oktober 2010

Bundesgericht, 2010-10-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_373\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_373_2010)

FR: TF 9C 373/2010 du 11 octobre 2010

IT: TF 9C 373/2010 del 11 ottobre 2010

## Regeste

Assicurazione invalidità | Assicurazione per l'invalidità

## Erwägungen

### E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251).

#### E. 1.1

Dal momento che non pone termine alla procedura e che non serve unicamente e semplicemente a dare esecuzione a quanto ordinato con la decisione di rinvio (cfr. sentenza 8C\_682/2007 del 30 luglio 2008 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 134 V 392 , ma in SVR 2008 UV n. 31 pag. 115), il giudizio impugnato non costituisce una decisione finale ai sensi dell' art. 90 LTF .

#### E. 1.2

Né esso configura una decisione parziale ai sensi dell' art. 91 LTF . Per ammettere l'esistenza di una siffatta decisione occorrerebbe infatti conformemente alla sua lett. a che il giudizio concernesse talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre. Questo non vale per gli aspetti parziali di una medesima conclusione, ma solo per le diverse conclusioni riferite a differenti e separati oggetti della lite ( DTF 133 V 477 consid. 4.1.2 - 4.3 pag. 480 segg; 125 V 413 ). Nel caso di specie, la decisione di rinvio impugnata non ha statuito in via definitiva sull'(unico) oggetto della lite, ossia sul diritto alla rendita AI (v. ad esempio sentenza 9C\_805/2007 del 21 novembre 2008 consid. 1.2).

#### E. 1.3

La decisione di rinvio va pertanto qualificata quale decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF ( DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 48). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento deve di principio essere dimostrato dal ricorrente ( DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine pag. 429), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame

successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra quindi nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali ( DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34; cfr. pure sentenze 9C\_527/2010 del 20 luglio 2010 consid. 2.3 e 1C\_460/2009 del 22 gennaio 2010 consid. 2.4).

#### **E. 1.4**

Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente ( DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile ( DTF 133 I 57 consid. 1 pag. 59). Spetta al ricorrente spiegare in che misura la decisione incidentale in lite sia di natura tale da provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , oppure in che misura l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF . Se ciò non si verifica - e a meno che una di queste due condizioni non sia manifestamente data -, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1 pag. 632).

#### **E. 2.1**

Con il gravame la ricorrente sostiene che nella misura in cui da un lato annulla la decisione amministrativa e rinvia gli atti all'UAI per complemento istruttorio, mentre dall'altro dà per acquisita l'applicabilità - da lei contestata - del metodo misto (con la ripartizione percentuale del 50% tra attività salariata e domestica), il giudizio cantonale le causerebbe un danno irreparabile poiché in caso di mancato ricorso quest'ultimo aspetto non potrebbe più essere contestato e crescerebbe in giudicato. A torto.

#### **E. 2.2**

Per giurisprudenza una decisione di rinvio non provoca di regola un danno irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché la parte interessata può sempre ancora impugnarla insieme alla decisione finale (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF ; consid. 1.2.1 non pubblicato in DTF 134 V 392 ). Nel caso concreto, vincolando l'amministrazione alle direttive sostanziali (applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità con ripartizione del 50% tra attività salariata e domestica) in essa contenute, la decisione di rinvio impugnata non arreca alla assicurata un pregiudizio irreparabile (cfr. pure sentenza 8C\_381/2009 del 24 settembre 2009 consid. 3.3 in fine). L'assicurata potrà infatti, se del caso, ulteriormente impugnare la nuova decisione amministrativa e il nuovo giudizio cantonale poiché il tema litigioso (applicazione del metodo misto secondo i parametri indicati dalla Corte cantonale) costituisce un aspetto parziale dell'unico oggetto della lite e in quanto tale non cresce in giudicato (v. DTF 133 V 477 consid. 5.2.3 pag. 484). Inoltre, un eventuale danno irreparabile non potrebbe nemmeno dedursi dal fatto che la decisione di rinvio querelata darebbe luogo, a mente della ricorrente, a una reformatio in peius. Il rinvio operato dalla Corte cantonale non determina infatti con certezza un peggioramento della posizione giuridica della ricorrente (v. SVR 1995 AIV n. 27 pag. 67 consid. 3b; cfr. pure sentenza 9C\_992/2008 del 6 gennaio 2009 consid. 2).

#### **E. 2.3**

Per il resto, l'insorgente non si confronta debitamente con la condizione di ammissibilità dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF . Ad ogni modo, l'impugnabilità, per motivi di economia

processuale, di una decisione incidentale configura un'eccezione e va interpretata in maniera restrittiva. A tal proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il rinvio della causa a un ufficio AI per istruzione complementare e nuova decisione non comporta normalmente una procedura defatigante e dispendiosa (SVR 2009 IV n. 14 pag. 35 [9C\_898/2007] consid. 1.2; sentenza 9C\_446/2007 del 5 dicembre 2007 consid. 3 con riferimenti). Ciò che non appare in maniera evidente nemmeno nella presente vertenza (v. sopra, consid. 1.4 in fine).

#### **E. 2.4**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ; v. anche sentenza citata 8C\_381/2009 consid. 4).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.